Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 12 marzo 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nell'allegato al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946 n. 725, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1947, concernente le competenze accessorie al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, all'art. 16, 13ª linea, dove è detto: « 2) indennità *operaia* notturna... » ecc. si deve leggere: « 2) indennità *oraria* notturna... » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 733.

Restituzione dell'« Unione Militare » alla sua originaria forma di Società cooperativa di consumo e credito fra gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, portante trasformazione della già Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul predetto Ente, approvato con regio decreto 3 marzo 1937, n. 375, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ente autonomo « Unione Militare » è restituito, nei termini e con le modalità di cui al presente decreto, nella sua originaria forma di Società cooperativa di consumo e di credito per azioni a responsabilità limitata, già costituita fra gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, alla quale apparterranno di diritto, quali soci, gli attuali iscritti all'Ente, in base alle quote da essi sottoscritte e liberate, che saranno tramutate, al loro valore nominale, in azioni della ricostituenda Società cooperativa.

Tuttavia gli attuali iscritti avranno facoltà, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di richiedere il rimborso, al valore nominale, delle quote sottoscritte e versate, qualora non intendano far parte della Società cooperativa.

Il fondo di riserva risultante dall'ultimo bilancio dell'Ente sarà trasferito alla ricostituita Società cooperativa come fondo di riserva straordinario.

Agli attuali iscritti che entrando a far parte della Società cooperativa risultassero intestatari di quote per un importo superiore a quello fissato dall'art. 2521 del Codice civile, le quote eccedenti tale importo saranno rimborsate al loro valore nominale dall'Ente autonomo « Unione Militare » entro il termine di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Art. 2.

Il periodo di tempo intercorso fra l'entrata in vigore del regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999 e quello del presente decreto, non verrà computato come gestione sociale ed agli effetti della decorrenza del termine di durata della Società indicata nello statuto sociale originario.

Art. 3.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissario straordinario dell'Ente convocherà le assemblee separate e l'assemblea straordinaria generale dei soci per deliberare le eventuali modificazioni da apportare allo statuto della Cooperativa, già vigente alla data del 1° novembre 1922, e procedere alla elezione delle cariche sociali.

Le modalità per la convocazione delle predette assemblee, per la nomina dei delegati all'assemblea generale straordinaria, nonchè per la validità delle deliberazioni delle assemblee separate e di quella generale, saranno stabilite dal commissario straordinario nell'ordine di convocazione, osservate le disposizioni del Codice civile per le società cooperative.

Art. 4.

Il commissario straordinario, entro quindici giorni dalla data in cui sarà stato ottemperato alle disposizioni di legge per il deposito, la omologazione e la pubblicazione del nuovo statuto, provvederà alla consegna delle attività patrimoniali dell'Ente agli amministratori della Società cooperativa, alla quale faranno carico gli oneri passivi dell'azienda, previa compilazione di appositi verbali di consegna.

Con la data dell'avvenuta consegna avranno termine, ad ogni effetto di legge, l'attività dell'Ente autonomo e l'esercizio finanziario di esso, intendendosi all'uopo regolarmente prorogato fino a detta data il termine di chiusura di cui all'art. 10 del testo unico delle disposizioni legislative dell'Ente, approvato con il regio decreto 3 marzo 1937, n. 375.

Trascorsi tre mesi dalla data suddetta, il commissario straordinario dell'Ente presenterà agli amministratori della Società cooperativa il bilancio di fine gestione, osservando le norme di cui all'art. 10 del testo unico sopra citato. Al bilancio saranno allegati gli appositi verbali di consegna di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Entro il termine di 60 giorni dalla data della consegna delle attività patrimoniali, di cui al precedente art. 4, la Società cooperativa provvederà all'approvazione delle norme per il trattamento economico giuridico del personale in armonia con la nuova struttura dell'Ente sociale, nonchè delle norme regolamentari per il funzionamento dei servizi.

Nel frattempo continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Art. 6.

A decorrere dal giorno dell'effettuato trapasso del patrimonio dell'Ente alla Società cooperativa, cesseranno di aver vigore le disposizioni di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1937, n. 375, e quella del regolamento generale, approvato con regio decreto 31 marzo 1938, n. 732, salvo la compilazione e il deposito dell'ultimo bilancio del soppresso Ente, per i quali si applicheranno le norme di cui all'art. 10 del predetto testo unico giusta quanto disposto dal precedente art. 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — GULLO — SCOCCIMARRO — CORBINO — MICHELI — CINGOLANI — MORANDI — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 18. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 gennaio 1947, n. 64.

Determinazione della circoscrizione territoriale e della data di inizio del funzionamento dei tribunali di Chiavari, Mistretta, Sala Consilina e Vallo della Lucania, e delle preture di Ceglie Messapico e Santa Margherita di Belice e modificazioni alle piante organiche del personale di alcuni uffici giudiziari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l'art. 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 584;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per effetto della ricostituzione della sede di tribunale nei comuni di Chiavari, Mistretta, Sala Consilina e Vallo della Lucania, e della sede di pretura nei comuni di Ceglie Messapico e di Santa Margherita di Belice, alle tabelle *A, B, C* e *D*, allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con le varianti successive, sono apportate le modificazioni contenute nelle annesse tabelle *A, B, C* e *D*, vistate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Gli uffici suddetti cominceranno a funzionare il 1° febbraio 1947.

Art. 2.

Gli affari civili e penali in corso al 31 gennaio 1947 presso gli uffici giudiziari competenti secondo la circoscrizione attualmente in vigore — fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento — sono devoluti, di ufficio, alla cognizione degli organi giudiziari competenti secondo la circoscrizione modificata ai sensi del presente decreto.

Art. 3.

Dal 1° febbraio 1947, le piante organiche del personale della Magistratura, dei funzionari di cancelleria e di segreteria, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari risultanti dalle tabelle *H* ed *I*, allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; *A, B, C, D* ed *E*, annesse al regio decreto 8 agosto 1942, n. 1881, e *G*, annessa al regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1282, con le rispettive successive variazioni, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *E, F, G, H, I, L, M* ed *N*, allegate al presente decreto e vistate dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e con effetto dal 1° febbraio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti addì 6 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 22. — FRASCA

TABELLA A

Numero delle sedi delle Corti di appello dei Tribunali e delle Preture

CORTE DI APPELLO DI BARI

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI LECCE

Tribunale di Brindisi

Brindisi, Ceglie Messapico, Fasano, Francavilla Fontana, Mesagne, Ostuni, San Vito dei Normanni.

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Tribunale di Chiavari

Chiavari, Rapallo, Sestri Levante.

Tribunale di Genova

Genova, Genova Pontedecimo, Genova Sampierdarena, Genova Sestri Ponente, Genova Voltri, Recco, Torriglia.

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Tribunale di Mistretta

Mistretta, Santo Stefano di Camastra.

Tribunale di Patti

Naso, Patti, Raccuia, Sant'Angelo di Brolo, Sant'Agata di Militello, Tortorici.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Tribunale di Salerno

Amalfi, Buccino, Capaccio, Cava dei Tirreni, Eboli, Laviano, Mercato, S. Severino, Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Postiglione, Rocca d'Aspide, Salerno, San Cipriano Picentino, Sant'Angelo a Fasanella, Sarno.

Tribunale di Vallo della Lucania

Camerota, Castellabate, Gioi, Laurino, Pisciotta, Torchiara, Vallo della Lucania.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

Tribunale di Lagonegro

Chiaromonte, Lagonegro, Lauria, Maratea, Noepoli, Rotonda, San Chirico Raparo, Sant'Arcangelo, Sapri.

Tribunale di Sala Consilina

Montesano sulla Marcellana, Polla, Sala Consilina.

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Tribunale di Sciacca

Bivona, Menfi, Ribera, Santa Margherita di Belice, Sciacca.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

TABELLA *B*.

Circoscrizione territoriale delle Preture distinta per Corti di appello e per Tribunali

CORTE DI APPELLO DI BARI

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI LECCE

TRIBUNALE DI BRINDISI

Pretura di:

Brindisi: Brindisi, Cellino San Marco, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo.

Ceglie Messapico: Ceglie Messapico.

Fasano: Cisternino, Fasano.

Francavilla Fontana: Erchie, Francavilla Fontana, Oria, Torre Santa Susanna, Villa Castelli.

Mesagne: Latiano, Mesagne.

Ostuni: Ostuni.

San Vito dei Normanni: Carovigno, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni.

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

TRIBUNALE DI CHIAVARI

Pretura di:

Chiavari: Borzonasca, Carasco, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Ne, Neirone, Orero, Rezzoaglio, San Columbano, Certenoli, Santo Stefano d'Aveto.

Rapallo: Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Zoagli.

Sestri Levante: Carro, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Maissana, Moneglia, Sestri Levante, Varese Ligure.

TRIBUNALE DI GENOVA

Pretura di:

Genova: Bargagli, Genova, Montoggio.

Genova Pontedecimo: Busalla, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Mignanego, Ronco Scrivia, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia.

Genova Sampierdarena: Sant'Olcese e territorio delle delegazioni di Genova denominate Bolzaneto, Rivarolo, Sampierdarena.

Recco: Avegno, Bogliasco Pieve, Camogli, Recco, Sori, Tribogna, Uscio.

Sestri Ponente: (Territorio dei soppressi Comuni di Borzoli, Cornigliano, Sestri Ponente).

Torriglia: Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno, Torriglia.

Voltri: Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Masone, Mele, Rossiglione, Tiglieto ed il territorio dei soppressi Comuni di Pegli, Prà, Voltri.

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

TRIBUNALE DI MISTRETTA

Pretura di:

Mistretta: Capizzi, Castel di Lucio, Mistretta, Reitano.

Santo Stefano di Camastra: Caronia, Motta d'Affermo, Pettineo, Santo Stefano di Camastra, Tusa.

TRIBUNALE DI PATTI

Pretura di:

Naso: Capo d'Orlando, Capri Leone, Frazzanò, Mirto, Naso, San Salvatore di Fitalia.

Patti: Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Patti.

Raccuia: Raccuia, San Pietro Patti, Ucria.

Sant'Agata di Militello: Alcara li Fusi, Militello Rosmarino, San Fratello, San Marco d'Alunzio, Sant'Agata di Militello.

Sant'Angelo di Brolo: Brolo, Ficarra, Piraino, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra.

Tortorici: Castell'Umberto, Floresta, Galati Mamertina, Longi, Tortorici.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TRIBUNALE DI SALERNO

Pretura di:

Amalfi: Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti.

Buccino: Buccino, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno.

Capaccio: Capaccio, Giungano, Trentinara.

Cava dei Tirreni: Cava dei Tirreni.

Eboli: Battipaglia, Campagna, Contursi, Eboli, Oliveto Citra.

Laviano: Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Santomenna, Valva.

Mercato San Severino: Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato S. Severino, Siano.

Montecorvino Rovella: Acerno, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano.

Nocera Inferiore: Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, Sant'Egidio del Monte Albino, Scafati.

Postiglione: Controne, Petina, Postiglione, Serre, Sicignano degli Aburni.

Rocca d'Aspide: Albanella, Altavilla Silentina, Castel San Lorenzo, Felitto, Rocca d'Aspide.

Salerno: Baronissi, Cetara, Pellezzano, Salerno, Vietri sul Mare.

San Cipriano Picentino: Castiglione dei Genovesi, Giffoni Valle Piana, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte.

Sant'Angelo a Fasanella: Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Corleto Monforte, Ottati, Roscigno, Sant'Angelo a Fasanella.

Sarno: San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno.

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Pretura di:

Camerota: Camerota, San Giovanni a Piro.

Castellabate: Castellabate, Montecorice, Perdifumo, Serramezzana.

Gioi: Gioi, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Orria, Perito, Salento, Stio.

Laurino: Campora, Laurino, Piaggine, Sacco.

Pisciotta: Ascea, Centola, Pisciotta, San Mauro la Bruca.

Torchiara: Agropoli, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Omignano, Rutino, Sessa Cilento, Torchiara.

Vallo della Lucania: Alfano, Cannalonga, Casalvelino, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Moio della Civitella, Montano Antilia, Novi Velia, Pollica, Roccagloriosa, Rofrano, San Mauro Cilento, Stella Cilento, Torre Orsaia, Vallo della Lucania.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Pretura di:

Chiaromonte: Carbone, Chiaromonte, Episcopia, Francavilla in Sinni. San Severino Lucano, Senise.

Lagonegro: Lagonegro, Latronico, Nemoli, Rivello.

Lauria: Lauria.

Maratea: Maratea, Trecchina.

Noepoli: Casalnuovo Lucano, Cersosimo, Noepoli, San Costantino Albanese, San Giorgio Lucano, Terranova di Pollino.

Rotonda: Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Rotonda, Viggianello.

San Chirico Raparo: Calvera, Castelsaraceno, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Spinoso.

Sant'Arcangelo: Castronuovo di Sant'Andrea, Gallicchio, Missanello, Roccanova, Sant'Arcangelo.

Sapri: Capitello, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Morigerati, Santa Marina, Sapri, Torraca, Tortorella, Vibonati.

TRIBUNALE DI SALA CONSILINA

Pretura di:

Montesano sulla Marcellana: Casalbuono, Montesano sulla Marcellana.

Polla Auletta, Caggiano, Pertosa, Polla, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio.

Sala Consilina: Atena Lucana, Buonabitacolo, Monte San Giacomo, Padula, Sala Consilina, Sanza, Sassano. Teggiano.

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

TRIBUNALE DI SCIACCA

Pretura di:

Bivona: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciano, Santo Stefano Quisquina.

Menfi: Menfi.

Ribera: Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Ribera, Villafranca Sicula.

Santa Margherita di Belice: Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice.

Sciacca: Caltabellotta, Sciacca.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

TABELLA C

Circoscrizione territoriale delle sedi distaccate di Pretura distinta per Corti di appello, Tribunali e Preture

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

TRIBUNALE DI CHIAVARI

Pretura di Chiavari

Santo Stefano d'Aveto: Rezzoaglio. Santo Stefano d'Aveto.

Pretura di Sestri Levante

Varese Ligure: Maissana. Varese Ligure.

TRIBUNALE DI GENOVA

Pretura di Genova-Pontedecimo

Busalla: Busalla, Casella. Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia. Savignone, Valbrevenna, Vobbia.

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

TRIBUNALE DI MISTRETTA

Pretura di Mistretta

Capizzi: Capizzi.

TRIBUNALE DI PATTI

Pretura di Sant'Agata di Militello

San Fratello: San Fratello.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TRIBUNALE DI SALERNO

Pretura di Eboli

Campagna: Campagna.

Contursi: Contursi, Oliveto Citra.

Pretura di Nocera Inferiore

Angri: Angri, Scafati.

Castel San Giorgio: Castel San Giorgio, Roccapiemonte.

Pretura di Postiglione

Sicignano degli Aburni: Sicignano degli Aburni, Petina.

Pretura di San Cipriano Picentino

Giffoni Valle Piana: Giffoni Valle Piana.

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Pretura di Vallo della Lucania

Laurito: Alfano, Cuccaro Vetere, Futani Laurito. Montano Antilia, Rofrano.

Pollica: Casalvelino, Pollica, S. Mauro Cilento. Stella Cilento.

Torre Orsaia: Celle di Bulgheria, Rocca Gloriosa Torre Orsaia.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Pretura di Lagonegro

Latronico: Latronico.

Pretura di Sant'Arcangelo

Roccanova: Roccanova, Castronuovo di S. Andrea.

Pretura di Sapri

Vibonati: Capitello Vibonati.

TRIBUNALE DI SALA CONSILINA

Pretura di Sala Consilina

Padula: Padula.

Sanza: Buonabitacolo, Sanza.

Teggiano: Monte San Giacomo, Sassano, Teggiano.

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

TRIBUNALE DI SCIACCA

Pretura di Sciacca

Caltabellotta: Caltabellotta.

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI LECCE

TRIBUNALE DI BRINDISI

Pretura di Francavilla Fontana

Oria: Erchie, Oria. Torre Santa Susanna.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

TABELLA *D*

Circoli di Corte di assise

Sezione in funzione di Corte di assise	Sede di normale convocazione della Corte di Assise	Tribunale compresi nella circoscrizione della Corte di Assise
Corte di appello di Genova		
Sezione 1ª	Genova	Chiavari-Genova
Id. 2ª	Massa	Massa
Id. 3ª	Imperia	Imperia-San Remo
Id. 4ª	Savona	Savona
Id. 5ª	La Spezia	La Spezia
Corte di appello di Messina		
Sezione 1ª	Messina	Messina-Mistretta-Patti
Id. 2ª	Reggio Calabria	Reggio Calabria
Corte di appello di Napoli		
Sezione 1ª	Napoli	Napoli
Id. 2ª	Napoli	Napoli
Id. 3ª	Avellino	Avellino-Ariano-Irpino-S. Angelo dei Lombardi
Id. 4ª	Benevento	Benevento
Id. 5ª	Campobasso	Campobasso-Isernia-Larino
Id. 6ª	Salerno	Salerno-Vallo della Lucania
Id. 7ª	S. Maria C. V.	S. Maria C. V.
Corte di appello di Potenza		
Sezione unica	Potenza	Lagonegro-Matera-Melfi-Potenza - Sala Consilina

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

TABELLA *E*

Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto alle Corti di appello

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico Ministero		
	Primi presidenti	Presidente di sezione	Consiglieri	Procuratore generale	Avvocato generale	Sostituti Procuratori generali
Milano	1	10	54	1	1	9
Genova	1	6	30	1	1	6
Torino	1	7	32	1	1	7
Trieste	1	3	12	1	1	2

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

TABELLA *F*

Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto ai Tribunali.

SEDI	Magistrati giudicanti				Pubblico Ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consigliere istruttore	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratore della Repubblica aggiunto	Sostituti Procuratori
Ancona	1	1	—	10	1	—	3
Castrovillari	1	—	—	4	1	—	1
Chiavari	1	—	—	5	1	—	1
Fiume	1	—	—	5	1	—	—
Genova	1	8	1	53	1	1	8
Milano	1	14	1	100	1	1	19
Mistretta	1	—	—	4	1	—	1
Patti	1	—	—	4	1	—	1
Pola	1	—	—	5	1	—	1
Sala Consilina	1	—	—	3	1	—	1
Salerno	1	3	—	19	1	—	4
Taranto	1	2	—	14	1	—	4
Trieste	1	2	1	19	1	1	3
Vallo della Lucania	1	—	—	5	1	—	1

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

TABELLA *G*

Magistrati addetti alle Preture

SEDI	Primi pretori	Pretori o aggiunti giudiziari	Uditori vice pretori
Abbazia	1	—	—
Ancona	1	3	2
Capodistria	1	—	—
Ceglie Messapico	—	1	—
Jesi	1	1	—
Lentini	—	2	1
Mestre	1	2	—
Monfalcone	1	—	—
Santa Margherita di Belice	—	1	—
Sant'Antioco	—	2	—
Trieste	2	14	—

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

TABELLA *H*

Personale di cancelleria e segreteria addetto alla Corte suprema di cassazione ed alle Corti di appello

Uffici giudiziari	Cancellerie						Segreterie					
	dirigenti		in sott'ordine				dirigenti		in sott'ordine			
	grado 6°	grado 7°	grado 7°	grado 8°	inferiori all'8° ed aiutanti	Totale	grado 6°	grado 7°	grado 7°	grado 8°	inferiori all'8° ed aiutanti	Totale
Corte suprema di Cassazione	1	—	18	7	9	35	1	—	1	1	3	6
Corte di appello di:												
Ancona	—	1	1	2	5	9	—	1	1	2	2	6
Cagliari	1	—	4	5	6	16	1	—	1	2	4	8
Catanzaro	1	—	5	4	8	18	1	—	2	1	2	6
Messina	—	1	2	4	8	15	—	1	1	2	3	7
Palermo	1	—	7	8	13	29	1	—	3	4	4	12
Roma	1	—	9	9	15	34	1	—	3	4	4	12
Trieste	—	1	3	3	6	13	—	1	—	1	2	4

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

TABELLA *I*

Personale di cancelleria e segreteria addetto ai Tribunali

Tribunale di	Cancellerie						Segreterie					
	dirigenti		in sott'ordine				dirigenti		in sott'ordine			
	grado 7°	grado 8°	grado 7°	grado 8°	inferiori all'8° ed aiutanti	Totale	grado 7°	grado 8°	grado 7°	grado 8°	inferiori all'8° ed aiutanti	Totale
Ancona	1	—	1	2	7	11	1	—	—	1	5	7
Avezzano	—	1	—	—	5	6	—	1	—	—	3	4
Brindisi	—	1	—	3	7	11	—	1	—	1	3	5
Catanzaro	1	—	2	3	8	14	1	—	—	2	4	7
Chiavari	1	—	—	2	5	8	1	—	—	1	2	4
Fiume	—	1	—	1	4	6	—	1	—	—	2	3
Genova	1	—	7	11	37	56	1	—	2	4	8	15
Lagonegro	—	1	—	—	4	5	—	1	—	—	2	3
Milano	1	—	16	24	68	109	1	—	6	8	14	29
Mistretta	1	—	—	1	3	5	1	—	—	1	1	3
Palermo	1	—	7	10	32	50	1	—	3	3	11	18
Patti	1	—	—	1	3	5	1	—	—	1	1	3
Pola	—	1	—	1	5	7	—	1	—	—	2	3
Sala Consilina	1	—	—	1	3	5	1	—	—	1	1	3
Salerno	1	—	4	5	10	20	1	—	1	3	5	10
Sassari	1	—	1	3	7	12	1	—	—	1	5	7
Taranto	1	—	1	3	8	13	1	—	—	2	4	7
Torino	1	—	9	12	32	54	1	—	3	4	10	18
Trieste	1	—	1	4	13	19	1	—	—	1	5	7
Vallo Lucania	1	—	—	1	4	6	1	—	—	1	1	3

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

TABELLA *L*

Personale di cancelleria addetto alle Preture costituite in Sezioni

Pretura di	Dirigenti		In sott'ordine		Totale
	grado 7°	grado 8°	grado 8°	di gradi inferiori all'8° ed aiutanti	
Ancona	—	1	—	8	9
Messina	—	1	—	17	18
Pola	—	1	—	3	4
Roma	1	—	2	97	100
Trieste	—	1	—	17	18

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

TABELLA *M*

Personale di cancelleria addetto alle Preture

Pretura di:	Dirigenti	sotto ordine	Totale
	Primi cancellieri	Primi cancellieri cancellieri ed aiutanti di cancelleria	
Abbazia	1	2	3
Albona	1	—	1
Alghero	1	1	2
Barra	1	3	4
Bibbiena	1	1	2
Borgo San Dalmazzo	1	—	1
Buie d'Istria	1	—	1
Capodistria	1	1	2
Ceglie Messapico	1	—	1
Chieti	1	4	5
Comiso	1	1	2
Dignano d'Istria	1	1	2
Fermo	1	3	4
Fiume	1	5	6
Francavilla Fontana	1	2	3
Lagosta	1	—	1
Lussino	1	—	1
Macomer	1	1	2
Menfi	1	—	1
Montona	1	1	2
Nocera Inferiore	1	7	8
Parenzo	1	1	2
Pinguente	1	1	2
Pirano	1	—	1
Pisino	1	—	1
Postumia Grotte	1	1	2
Ribera	1	1	2
Rovigno d'Istria	1	1	2
Santa Margherita di Belice	1	—	1
S. Agata di Militello	1	1	2
Sant'Antioco	1	2	3
Senigallia	1	2	3
Senosecchia	1	—	1
Sesana	1	—	1
Taurianova	1	1	2
Tivoli	1	3	4
Villa del Nevoso	1	2	3
Zara	1	2	3

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

TABELLA N.

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Cancellerie: Uscieri capi	Cancellerie: Uscieri	Segreterie: Uscieri capi	Segreterie: Uscieri
Tribunale di Agrigento	1	—	3	—	1
Id. Capodistria	1	—	1	—	1
Id. Chiavari	1	—	1	—	1
Id. Mistretta	1	—	1	—	1
Id. Pola	1	—	2	—	1
Id. Sala Consilina	1	—	1	—	1
Id. Salerno	3	1	3	—	2
Id. Torino	7	1	5	—	2
Id. Trieste	1	1	6	—	2
Id. Vallo della Lucania	1	—	1	—	1
Pretura di Cassino	1	—	—	—	—
Id. Ceglie Messapico	1	—	—	—	—
Id. Pola	1	—	2	—	—
Id. S. Margherita Belice	1	—	—	—	—

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 gennaio 1947, n. 65.

Finanziamento per l'acquisto di navi all'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449;

Visto il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, numero 524;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Attesa la urgente necessità di agevolare anche mediante l'acquisto di navi all'estero la ricostituzione della marina mercantile italiana, gravemente danneggiata dagli eventi bellici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sull'importo dei fondi autorizzati con il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, e con il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 524, potranno essere concessi finanziamenti per l'acquisto di navi all'estero.

Art. 2.

I finanziamenti di cui al precedente articolo sono autorizzati con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per l'industria e commercio, su proposta del Comitato di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449.

Il credito relativo è garantito da ipoteca sulle navi, al cui acquisto è destinato il finanziamento, di grado immediatamente successivo a quello della ipoteca eventualmente accesa a favore del venditore per il residuo prezzo dovuto.

Tale ipoteca sostituisce, per le operazioni di cui trattasi, il privilegio di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, richiamato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449.

Alla pubblicità dell'ipoteca si provvede senza alcuna spesa ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice per la navigazione.

Fino a quando non risulti possibile l'iscrizione di ipoteca sulle navi, di grado almeno uguale a quella prevista dal secondo comma del presente articolo, il credito derivante dai finanziamenti ottenuti può essere garantito da crediti certi verso lo Stato, da garanzie reali, da garanzie bancarie e personali.

Salvo quanto sopra è stabilito, sono applicabili anche ai finanziamenti anzidetti tutte le norme di cui al predetto decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, nonchè all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — BERTONE — ALDISIO — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. 66.

Soppressione del grado di maresciallo d'Italia e disposizioni riguardanti il grado di generale d'armata.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti-legge 31 marzo 1926, n. 537 e 17 giugno 1926, n. 1038, convertiti in legge rispettivamente con le leggi 25 giugno 1926, n. 1262 e 10 aprile 1927, n. 579;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nell'ordinamento dell'Esercito è soppresso il grado di maresciallo d'Italia.

Gli ufficiali che attualmente rivestono il grado suddetto, sono collocati nella riserva, conservando ad personam il grado stesso ed il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio.

Art. 2.

I generali di armata di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, e all'art. 3 del regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1038, cessano dai ruoli del servizio permanente e sono collocati nella posizione di stato derivante dalle loro condizioni di età, conservando ad personam il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 19. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 67.
Ricostituzione dei comuni di Malosco, San Felice e Senale (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 13 maggio 1928, n. 1197;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Malosco, San Felice e Senale, aggregati con regio decreto 13 maggio 1928, n. 1197, al comune di Fondo, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Malosco, San Felice e Senale ed il nuovo organico del comune di Fondo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 13 maggio 1928, n. 1197.

Al personale già in servizio presso il comune di Fondo e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 53. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 gennaio 1947, n. 68.
Norme per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 848, relativo al trattamento di quiescenza degli agenti dipendenti dalle aziende ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna in concessione, esonerati per motivi politici o razziali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, per la riassunzione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali, parastatali e controllati dallo Stato e delle aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernente la revisione della carriera dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 848, concernente il trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione già licenziati per motivi politici;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 1, n. 1;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

I supplementi di tariffa ed i diritti supplementari da istituirsi a norma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 848, nei riguardi delle aziende ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna che hanno deliberato esoneri di personale per motivi politici o razziali, sono stabiliti, nei casi previsti dall'articolo 4 sopracitato, nella misura che per ciascuno dei due tipi di aziende di trasporto urbane ed extra urbane sarà fissata con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I supplementi di tariffa ed i diritti supplementari hanno inizio per ciascuna azienda dalla data che sarà stabilita con apposito provvedimento del Ministero dei trasporti.

Art. 2.

Il gettito dei supplementi di tariffa e dei diritti supplementari di cui all'articolo precedente, è destinato alla copertura della riserva matematica indicata nell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 848, e deve essere integralmente devoluto al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o alle Casse di previdenza per le aziende il cui personale sia iscritto a tali Casse.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Casse speciali di previdenza istituite presso le singole aziende, non appena determinata per ciascuna pensione la riserva matematica prospettiva di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 848, e comunque non oltre il termine fissato nel successivo art. 6, ne comunicheranno l'ammontare, distintamente per ogni azienda, al Ministero dei trasporti (Ispettorato generale motorizzazione civile e trasporti in concessione), e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In base agli elementi forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dalle Casse speciali di previdenza istituite presso le aziende, il Ministero dei trasporti, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, determinerà la data in cui ciascuna azienda dovrà cessare di applicare i supplementi di tariffa e i diritti supplementari di cui all'art. 1 del presente decreto.

Per le aziende che, nel termine di cui all'art. 6 del presente decreto, non abbiano interamente provveduto a versare le riserve matematiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 848, la data di cessazione dell'applicazione della maggiorazione di tariffa o dei diritti supplementari sarà fissata dal Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione alle quote ed al periodo di ammortamento del residuo debito determinato dal Fondo e dalle Casse speciali a norma dell'art. 6 del presente decreto.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Casse di previdenza speciali sono tenute a corrispondere ai pensionati di loro competenza o, in caso di morte, ai loro aventi diritto, le pensioni che saranno liquidate a norma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 848.

Art. 5.

Per ciascuna pensione liquidata a norma del precedente articolo e per ciascun agente riammesso in servizio, l'azienda alla quale fa carico il relativo onere a norma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 848, è tenuta a versare al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi, o alle Casse speciali, la riserva matematica di cui allo stesso articolo.

Qualora l'azienda non possa effettuare il versamento della riserva matematica, il Fondo o la Cassa speciale ne addebiterà l'importo in un Fondo fruttifero al tasso d'interesse del 5 % agli effetti di cui all'articolo seguente.

Art. 6.

Fino a sei mesi dopo il termine previsto dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 848, le aziende che non hanno versato le riserve matematiche delle pensioni liquidate a loro debito verseranno al Fondo o alle Casse speciali, nel conto corrente di cui al precedente articolo, degli acconti mensili in misura non inferiore al gettito dei supplementi di tariffa o dei diritti supplementari di cui all'art. 1.

Allo scadere del periodo di sei mesi suddetto, il Fondo o le Casse speciali determineranno il saldo debito dell'azienda e l'annualità per l'ammortamento del debito stesso al tasso d'interesse del 5 % in un periodo di tempo non superiore ai 10 anni.

Art. 7.

A carico delle aziende che non effettuino o ritardino i versamenti di cui al presente decreto saranno applicate le disposizioni riguardanti la riscossione dei contributi di previdenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — D'ARAGONA — FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1947
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 17. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1947.

Apertura di una agenzia di città in Verona della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, è autorizzata ad aprire una agenzia di città in Verona presso il mercato di piazza Isolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1154)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1947.

Apertura di una agenzia di città in Milano della Banca lombarda di depositi e conti correnti, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940. n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca lombarda di depositi e conti correnti, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca lombarda di depositi e conti correnti, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Milano, via Petrarca, 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1152)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Stazzena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 27 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Stazzena (Lucca), di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1113)

Autorizzazione al comune di Matelica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 19 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Matelica (Macerata), di un mutuo di L. 676.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1114)

Autorizzazione al comune di Sarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 27 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sarzana (La Spezia), di un mutuo di L. 2.300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1115)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 97 del 28 febbraio 1947, riguardante i prezzi dei prodotti siderurgici e dei rottami ferrosi.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 97 del 28 febbraio 1947, ha stabilito quanto appresso:

PRODOTTI SIDERURGICI

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 92 del 13 febbraio 1947, vengono stabiliti nella seguente misura i prezzi massimi dei prodotti siderurgici, a modifica di quelli contenuti nella circolare n. 76 del 31 ottobre dello scorso anno.

A) *Prezzi di vendita dal produttore.*

1) I seguenti prezzi si riferiscono ai prodotti siderurgici base, esclusi gli acciai speciali, alle condizioni di consegna stabilite nella circolare n. 76.

Restano confermati i sovraprezzi in cifra assoluta consentiti con la circolare n. 76 per la produzione dell'Italia centro-meridionale.

a) ghisa:
comune per acciaierie: L. 2.400 al quintale;
da fonderia: medio fosforo e ematite: L. 2.640 al q.le;
speciale tipo Montecatini ANS - N: L. 2.880 al quintale;
speciale tipo Cogne F1, F2, M1, M2: L. 2.760 al quintale;
affinate e desolforate: tipo Cogne A, B, MN, MC, S e tipo Montecatini tipi 1-2-3-4: L. 3.000 al quintale;

b) lingotti A00 (in qualità omogeneo commerciale): L. 2.520 al quintale;

c) blumi e bramme A00 (in qualità omogeneo commerciale): L. 3.100 al quintale;

d) billette da rilaminazione (in qualità omogeneo commerciale): L. 3.700 al quintale;

d-1) bidoni A00 (in qualità omogeneo commerciale): L. 3.900 al quintale;

e) laminato base a caldo: L. 4.300 al quintale;

f) vergella: L. 4.610 al quintale;

g) lamiere grosse e larghi piatti: L. 5.400 al quintale;

h) lamiere sottili e bande nere: L. 6.970 al quintale;

i) tubi (base tubo gas da 1"): L. 7.800 al quintale;
l) derivati vergella (base filo lucido n. 20): L. 6.400 al quintale;
m) rotaie a fungo: L. 5.150 al quintale:
n) rotaie a gola: L. 5.530 al quintale;
o) nastro laminato a freddo: L. 9.020 al quintale;
p) trafilati a freddo: L. 7.650 al quintale;
q) bulloneria (bulloni, dadi, viti a legno, caviglie, chiodi a ribadire): aumento del 35 % sui prezzi stabiliti con la circolare n. 76;
r) bande stagnate. Il prezzo al chilo delle bande stagnate (base 3/10) viene stabilito aggiungendo il costo dello stagno a L. 145,45 che comprendono la banda pronta per la stagnatura e il costo della stagnatura.

2) Per gli extra e gli stacchi, tra il prezzo del prodotto base e quello degli altri prodotti è consentito, con arrotondamento alla lira:
l'aumento del 30 % per: lingotti, blumi e bramme, billette da rilaminazione, bidoni, laminati, vergella, lamiere grosse e larghi piatti, lamiere sottili e bande nere, tubi, rotaie;
l'aumento del 40 % per: derivati vergella, nastri laminati a freddo, trafilati a freddo;
sulle differenze autorizzate con la circolare n. 76.

Le varianti di prezzo per la zincatura a fuoco dei tubi sono fissate come segue, in aumento al prezzo dei tubi neri:
diametri da 1/4" a 3/8": L. 2.400 al quintale;
diametro 1/2": L. 2.250 al quintale;
diametri da 3/4" a 6": L. 2.100 al quintale.

B) *Prezzo di vendita da parte dei commercianti.*

Sono confermate le disposizioni contenute nell'apposito capitolo della circolare prezzi n. 71 del 17 ottobre dello scorso anno.

PREZZO DEI ROTTAMI DI FERRO E DI ACCIAIO

1) A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 71 del 17 ottobre 1946, i prezzi dei rottami di ferro e di acciaio da acciaieria pronti al forno vengono stabiliti come appresso, con decorrenza dal 1° marzo prossimo, per merce resa franco vagone partenza:

CATEGORIA DI ROTTAME	Provincie dell'Italia settentrionale (compresa l'Emilia)	Altre provincie
I categoria: cerchioni, molle proiettili nuovi mai caricati, spuntature e spezzoni laminati e fucinati, residui di stampaggi, rottami di officina nuovi provenienti da lavorazione di stabilimenti, rotaie anche in tutta lunghezza, piccolo armamento ferroviario e tramviario da mm. 8 e più di spessore: rottame di ferro ed acciaio pesante da officina, da raccolta e diverso da mm. 4 e più di spessore di facile taglio alla cesoia	L. 650	L. 575
II categoria: rottami di ferro e acciaio leggero nuovo, ritagli di lamiera e lamierino nero ed altro proveniente da lavorazioni non ossidato, nello spessore inferiore a 4 mm. . . .	» 600	» 525
III categoria: rottami di ferro e acciaio leggero vecchio raccogliticcio dello spessore inferiore a 4 mm. e filo ferro di scarto di lavorazione di trafila escluso lo zincato; tornitura di ferro e acciaio, priva di materie eterogenee, non in blocchi	530	» 450

Per rottame pronto al forno si intende quello in pezzi aventi dimensioni massime di cm. 150×50×50 e peso massimo, per ogni pezzo, di kg. 500.

Per il rottame non pronto al forno i prezzi vanno ridotti nelle seguenti misure:
se da tagliare alla cesoia: L. 50 al quintale;
se da tagliare alla fiamma ossidrica: L. 110 al quintale.

Per il rottame delle categorie I e II, in pezzi palabili e sempre che sia spedito a carichi completi, è consentita la maggiorazione di L. 50 al quintale.

Per il rottame delle categorie II e III, in pacchi ben pressati è consentita la maggiorazione di L. 90 al quintale.

Per il rottame scelto per industrie chimiche, è consentita la maggiorazione di L. 90 al quintale.

Per rottami di ferro e acciaio di I categoria scelto e approntato per correzione di fusioni a cubilotto e in dimensioni di cm. 40, è consentita la maggiorazione di L. 225 al quintale.

Le quote di maggiorazione o di minorazione valgono nella stessa misura per tutto il territorio nazionale.

2) Da tutte le categorie deve essere escluso il materiale zincato, marcito, smaltato, stagnato, ramato, piombato, ottonato, il materiale bellico di raccolta sospetta, nonchè qualsiasi materiale eterogeneo dal ferro e dall'acciaio.

3) Il materiale zincato, smaltato, ramato e ottonato, agli effetti del prezzo, viene parificato alla III categoria di rottame.

PREZZI DEI ROTTAMI DI GHISA

1) I prezzi dei rottami di ghisa nazionali pronti al forno (peso massimo kg. 50) per merce resa franco vagone partenza sono fissati come appresso per tutto il territorio nazionale:
I categoria: rottami di ghisa meccanica e scheggiame di proiettili: L. 2.000 al quintale;
II categoria: rottami di ghisa comune: L. 1.800 al q.le;
III categoria: tornitura di ghisa: L. 1.200 al quintale.

2) Per la tornitura di ghisa scelta per industrie chimiche è consentita una maggiorazione di L. 100 al quintale.

(1251)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 marzo 1947 - N. 53

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	87,95
Id. 3,50 % 1902	85,50
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	80,10
Id. 5 % 1936	94,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,20
Redimibile 3,50 % (1946)	88,425
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,475
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,35
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,275
Id. 5 % convertiti 1951	98,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a due posti di disegnatore in prova nel ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile (gruppo B - grado 11°).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 868, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 143, convertito nella legge 28 aprile 1938, n. 640, concernente il riordinamento organico dell'Amministrazione centrale della marina mercantile;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il regio decreto 5 settembre 1940, n. 1338, con il quale sono state riordinate le tabelle organiche dell'Amministrazione centrale della marina mercantile;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai pubblici concorsi con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri concessa con foglio n. 79168/12106.2.20/1/1.3.1 in data 20 settembre 1946;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a due posti di disegnatore in prova nel ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile (gruppo *B*, grado 11°).

A detto concorso non sono ammesse a partecipare le donne.

E' riservato un posto a favore di colui che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, sottoscritte dall'aspirante, redatte su carta da bollo da L. 12, corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero della marina mercantile (Divisione affari generali e personale) entro il 60° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano e coloro che dimostrino — con un certificato dell'autorità militare — di essere richiamati in servizio militare hanno la facoltà di produrre, nel termine predetto, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Debbono infine dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

Gli aspiranti che non risiedono in territorio metropolitano debbono indicare il loro recapito nel territorio dello Stato, per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare quivi.

I candidati debbono indicare nella domanda se intendono sostenere esami facoltativi di lingue estere. Non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 35.

Il detto limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente bando siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato o appartengono al personale civile non di ruolo comunque denominato ovvero al personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno cinque anni di lodevole servizio.

Ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non

viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, e, pertanto, il limite massimo di età per detti concorrenti, in base alla norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, è fissato in 45 anni.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia di esso autenticata da notaio, di licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori) o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento industriale o agrimensura) o di istituto industriale, di liceo scientifico od il diploma di maturità artistica conseguito presso un liceo artistico governativo o pareggiato;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

5) certificato, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore del tribunale, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 16 sulla prima facciata e da L. 12 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra dell'Africa Orientale, o della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modulo 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

9) stato di famiglia di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto (su carta da bollo da L. 8), da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 12 da annullarsi dall'ufficio del bollo straordinario), con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. La firma del sindaco o del notaio deve essere legalizzata rispettivamente dal prefetto ovvero dal presidente del tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o dal prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrativa residente nel comune di Roma.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 2), 8), 9).

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero della marina mercantile.

I concorrenti appartenenti al personale civile non di ruolo comunque denominato ed il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con almeno cinque anni di servizio, dovranno produrre agli effetti dell'esenzione dal limite massimo di età un rapporto informativo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3) 4), 7) e 8) del precedente articolo, un certificato rilasciato (su carta da bollo da L. 8) dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre in carta libera i documenti e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale.

nè si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui all'art. 2 nè di quelle insufficientemente documentate.

Per altro l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore al quinto, presidente;

due funzionari del predetto Ministero di grado non inferiore al settimo, membri;

due professori di scuola media superiore, membri;

un funzionario dello stesso Ministero di grado non inferiore al nono, segretario.

Occorrendo, la Commissione sarà integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero della marina mercantile od altra sede che sarà tempestivamente indicata, e consteranno delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio, non prima del 30° giorno non festivo dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue inglese, francese, tedesca e spagnola. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di un punto.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori.

Per l'assegnazione di detti coefficienti, il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, aumentata degli eventuali coefficienti per le prove facoltative.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

un posto messo a concorso viene riservato:

a) al candidato risultato idoneo che dimostri di essere mutilato od invalido di guerra o della lotta di liberazione;

b) al candidato risultato idoneo che dimostri di essere combattente della guerra etiopica o che abbia partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzato o assimilato alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, al partigiano combattente ed al cittadino deportato dal nemico;

c) ove con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*), non si copra il posto riservato ai candidati appartenenti alle categorie indicate nei punti medesimi, esso dovrà essere assegnato al candidato risultato idoneo che dimostri di essere orfano di guerra, o di caduto per la lotta di liberazione.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue, il concorrente:

1) insignito di medaglia al valor militare;

2) mutilato o invalido di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfano di guerra, o di caduto per la lotta di liberazione;

4) ferito in combattimento;

5) insignito della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra.

6) figlio di invalido di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbia prestato servizio militare come combattente nella guerra etiopica o che abbia partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzato o assimilato alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, il partigiano combattente ed il cittadino deportato dal nemico;

8) che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione dello Stato;

9) che rivesta la qualità di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di colui che non abbia potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, e dell'iscritto alla leva di mare che non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà;

10) coniugato con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel bollettino del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece, ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a disegnatore con riserva di anzianità.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 14.

Ai disegnatori in prova compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nella Repubblica, ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero).

Dal giorno dell'assunzione in servizio, ad essi sarà corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 11° di gruppo *B*, ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 15.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto dai precedenti articoli, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1946

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1947
Registro n. 1, *foglio n.* 153.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Numero delle materie	MATERIE DEGLI ESAMI	Se l'esame è scritto orale o grafico
1	Composizione italiana	scritto (1)
2	Matematica	scritto (1) e orale
3	Disegno	grafico (2)
4	Nozioni amministrative e di statistica	orale
5	Lingue estere (facoltative)	scritto e orale (3)

(1) La durata delle prove scritte obbligatorie è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine la assegnazione dei temi.
(2) La durata della prova grafica è stabilita dalla Commissione che potrà distribuirne l'esecuzione in tre giornate.
(3) La durata delle prove scritte facoltative è fissata in ore quattro.

MATERIA N. 1.
Composizione italiana

Svolgere un tema di argomento storico o letterario.

MATERIA N. 2.
Matematica

Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica o di algebra o di geometria in base al programma della prova orale sotto indicato.

Prova orale:

1. — I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2. — Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.
3. — Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4. — Potenza di un numero. Potenza con esponente intero positivo, negativo o nullo.
5. — Radice quadrata dei numeri frazionari positivi. Calcolo di radicali. Potenze con esponente frazionario.
6. — Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.
7. — Sistema metrico decimale. Misura di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
8. — Cenni sui numeri complessi.
9. — Proporzionalità tra le grandezze. Regola del 3 semplice e del 3 composto.

Algebra:

1. — Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2. — Trasformazione e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse, per particolari valori delle lettere.
3. — Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzioni delle equazioni di primo grado ad una incognita.
4. — Sistemi di equazione di primo grado.

Geometria piana:

1. — Nozioni preliminari. Rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2. — Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezi, poligoni. Misure delle rette, misure degli angoli.
3. — Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenza. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4. — Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5. — Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. — Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. — Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3. — Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. — Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 3.
Disegno

a) Proiezioni ortogonali di un raggruppamento di solidi dal vero in rapporto dato. Ricerca delle ombre nello stesso raggruppamento con una data inclinazione del raggio luminoso.
b) Copia di una parte di carta topografica o di carta geografica eseguita con un rapporto differente da quello dell'originale.

MATERIA N. 4.
Nozioni amministrative e di statistica

1. — Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato.
2. — Cenni particolari sull'ordinamento amministrativo dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile.
3. — Elementi di statistica.

MATERIA N. 5.
Lingue estere (prova facoltativa).

La prova facoltativa di lingue estere consisterà in una traduzione dalla lingua estera in italiano e l'esame orale nella lettura e traduzione di un brano di autore moderno e di una breve conversazione con l'esaminatore.

Roma, addì 12 dicembre 1946

Il Ministro: ALDISIO

(1236)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.